



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 724

DETERMINAZIONE

del 31 ottobre 2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UNA POSTAZIONE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA’ E DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA APPROVATO PER LA DOCUMENTAZIONE VIDEO E FOTOGRAFICA DI EVENTUALI INFRAZIONI IN AREA SEMAFORICA. -PROROGA TECNICA.- IMPEGNO DI SPESA

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- uno degli obiettivi dell’Amministrazione è quello di tutelare la sicurezza stradale;
- la velocità eccessiva dei veicoli rappresenta una delle principali cause del verificarsi degli incidenti stradali e ne risulta decisiva per la gravità e gli esiti degli stessi sulle persone coinvolte. Al problema dell’eccessiva velocità vengono quindi dedicate ripetute campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione finalizzate ad ottenere una migliore condotta di guida da parte degli utenti della strada;
- ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta anche ai corpi di Polizia Locale nell’ambito dei territori di competenza;
- un importante contributo alla riduzione della velocità dei veicoli viene reso da molteplici servizi di polizia stradale attivati dalla Forze dell’Ordine nazionale e dai corpi di Polizia Locale lungo le principali arterie stradali, sia a scopo preventivo che repressivo, con l’ausilio di sempre più evoluti strumenti di misurazione della velocità e di puntuale individuazione del veicolo non rispettoso dei limiti previsti;
- dall’anno 2016 è stata attivata e mantenuta la postazione fissa di rilevamento delle violazioni di superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 del d.lgs. 285/92 in località Pogliola ed il relativo servizio di noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di assistenza tecnica del relativo impianto, è stato affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 698 del 15/10/2024 alla Ditta Sicursat s.r.l., affidamento che scadrà il 31/10/2025;
- il Comando di Polizia Locale concorre da tempo, con gli altri organi di polizia stradale, a specifiche azioni operative, per assicurare un sistematico e diffuso servizio di controllo della velocità lungo vari tratti delle strade ubicate entro i confini territoriali di competenza.

- l'esperienza maturata in questi anni ha consentito di verificare che l'impianto installato ha ridotto drasticamente gli incidenti stradali, reso più sicuro il transito nell'intersezione ubicata sulla SP564 e parimenti le sanzioni accertate sono di molto ridotte, tanto da confermare che la misura adottata ha conseguito i risultati attesi perseguiti in via esclusiva per la tutela della sicurezza stradale, tenuto conto della reale esigenza di deterrenza e di stimolo a comportamenti virtuosi;
- a tal proposito, a seguito di richiesta della Prefettura di Cuneo, è stata predisposta un'apposita relazione, in cui sono state inserite diverse arterie di traffico e le valutazioni in ordine al numero dei veicoli e della velocità operativa rilevata, verifiche puntuali eseguite a seguito di ripetute richieste dei cittadini residenti;
- il Prefetto ha emesso un primo decreto n. 37226/25 del 11.06.2025 in esecuzione del D.M. 11.04.2024, nel quale sono stati individuati i tratti di strada sui quali è possibile l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità di cui all'art. 142 del C.d.S.

Visto il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno del 11 aprile 2024 che dispone sulle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento e distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del d. lgs. 285/92.

Considerato che con sentenze/ordinanze la Cassazione, nelle varie pronunce, ha stabilito che l'approvazione sarebbe una fase endoprocedimentale dell'omologazione degli strumenti di rilievo della velocità, mentre più tribunali con più giudicanti nelle sentenze, che di recente sono state pubblicate, hanno disatteso le conclusioni della Cassazione.

Dato atto che a seguito del quadro normativo complesso e discordante di cui sopra sono stati presentati molteplici ricorsi di fronte al Tribunale di Cuneo che sono ancora a tutt'oggi in attesa di una decisione.

Rilevato che la bozza del decreto che definiva la situazione è stata ritirata dal competente Ministro e si è in attesa di un solido intervento legislativo o ministeriale, che modifichi o adegui l'art. 142 comma 6 del C.d.S. alla luce anche del D.L. 73/2025 convertito nella legge 105 del 2025 che ha letteralmente evidenziato l'equivalenza sostanziale tra omologazione e approvazione laddove con il comma 3bis dell'art. 5 ha disposto che condizione di legittimità dell'impiego degli strumenti per la misurazione della velocità approvati e di quelli omologati (che al momento non esistono) sia la mera pubblicazione dei dati del dispositivo o sistema, per la pubblicazione sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dato atto inoltre che:

- a seguito della pubblicazione del D.M. 29 settembre 2025, n. 367 e in ottemperanza al D.M. 18 agosto 2025, n. 305 è necessario procedere entro il 29 novembre 2025 alla registrazione dei misuratori di velocità presenti sul territorio nazionale.
- presso il nostro Comando è in atto l'attività di censimento di cui sopra.

Visto il Decreto prefettizio n. 37226/25 del 11.06.2025 in esecuzione del D.M. 11.04.2024 ed in attesa di una eventuale revisione dello stesso.

Richiamato il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui

l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;

Dato atto che nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara anche alla luce delle ultime determinazioni assunte a seguito del decreto sopra citato, che sembrano orientarsi nella decisione che sia sufficiente l'approvazione quale garanzia dell'affidabilità dell'accertamento delle violazioni conseguenti al superamento dei limiti di velocità (vedasi da ultimo le Sentenze del Tribunale di Bologna, II sezione civile, n. 1636 del 25 giugno 2025 e n. 13040 del 9 agosto 2025 e altre) si rende necessario garantire la continuità del servizio per evitare un grave pregiudizio per l'Ente prevedendo una proroga tecnica del servizio per mesi 6, rilevata anche la complicata situazione normativa;

Dato atto:

- che in data 29/10/2025, con propria nota prot. n. 46480, è stata richiesta la disponibilità dell'attuale operatore economico Ditta Sicursat s.r.l. allo svolgimento del servizio in regime di proroga tecnica per il periodo di mesi 6 e cioè fino al 30/04/2026;

- che l'operatore, con propria nota del 30/10/2025, registrata al prot. 46603, ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, alle stesse condizioni attualmente vigenti;

- che la presente Amministrazione si riserva, nell'attesa dell'auspicato intervento legislativo o ministeriale citato nei punti precedenti, di potersi svincolare dal contratto in proroga in essere, qualora le disposizioni normative adottate siano sfavorevoli alla stessa e richiedano un'interruzione immediata del servizio.

Ritenuto pertanto, nelle more della predisposizione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al 30/04/2026 agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto.

Considerato che ai sensi della delibera A.V. 10-01-07, è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, a cura del servizio autonomo scrivente e mediante sistema informatico, il codice identificativo gara (CIG): **B8DCCD241A**.

Richiamato l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato altresì l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (reverse charge, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamato l'art. 5 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- in relazione alla proroga del contratto in essere conseguente la presente Determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con GC n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024;

- il contraente è tenuto a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;

- il contraente dovrà autocertificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023;

- la legge 136/2010 e s.m. e i.;

- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Visto che la spesa complessiva di € 11.337,50 oltre IVA, trova copertura al Cap. 620/11 del Bilancio 2025/2027, per € 4.610,58 I.V.A. compresa per l'esercizio 2025 e per € 9.221,16 I.V.A compresa per l'esercizio 2026, attribuendo la codifica del Piano Finanziario dei Conti livello V. U. 1.03.02.07.008.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, nonché le successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027, nonché le successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 28/03/2025, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1-DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-DI PROROGARE, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, il servizio di cui all'oggetto in favore dell'operatore ditta Sicursat srl con sede in Genova – Via Sampierdarena n.113/5A, P.I. 01318340997 fino al 30/04/2026;

3- DI IMPEGNARE la spesa di € 11.337,50 oltre IVA, al Cap. 620/11 del Bilancio 2025/2027, per € 4.610,58 I.V.A. compresa per l'esercizio 2025 e per € 9.221,16 I.V.A. compresa per l'esercizio 2026, attribuendo la codifica del Piano Finanziario dei Conti livello V. U. 1.03.02.07.008.

4- DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012 art. 1 comma 32, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.

5- DI DARE ATTUAZIONE all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (reverse charge, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment)

6-DI DARE ATTO CHE:

- ai sensi della legge n 136 del 13/08/2010 la sopracitata Società, con il presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il codice CIG è: **B8DCCD241A**;

- ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024, in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non sono state manifestate cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione da parte di soggetti in qualunque modo coinvolti nella presente procedura;

- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;

- il termine di pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture e sulle stesse dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;

- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 né con quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;

7 – DI INDIVIDUARE quale responsabile unico di progetto il Sig. Enrico Accamo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

8 – DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

9- DI COMUNICARE il presente atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Mondovì per quanto di competenza

Mondovì, li 31 ottobre 2025

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

PL/DC/mb

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa